

Condizioni di acquisto del Gruppo EMAG



1. Campo di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto fanno parte integrante degli ordini di fornitura e di prestazione di servizi effettuati al fornitore da un'impresa del Gruppo EMAG (in seguito denominata "committente").

1.2 Le condizioni di acquisto valgono anche per i contratti che il committente stipula con il fornitore. Se, dopo che gli sono state sottoposte, il fornitore le accetta, valgono anche per i successivi contratti con il fornitore.

1.3 È esclusa l'applicazione delle condizioni commerciali del fornitore. Queste si applicano solo e nella misura in cui vengono esplicitamente accettate per iscritto dal committente.

1.4 L'accettazione di forniture o servizi ovvero il collaudo da parte del committente non possono essere considerati come accettazione delle condizioni commerciali generali del fornitore.

2. Offerte

2.1 L'invio di offerte e preventivi è gratuito per il committente e non comporta obbligo di accettazione.

2.2 Se, prima di presentare un'offerta, il fornitore desidera un chiarimento riguardo ai requisiti tecnici, può rivolgersi liberamente a un interlocutore tecnico del committente previa preventiva richiesta di appuntamento.

3. Conclusione del contratto

3.1 Gli ordini, le relative modifiche o integrazioni e tutti gli altri accordi relativi alla stipulazione di un contratto vengono effettuati o confermati per iscritto.

3.2 L'ordine deve essere confermato dal fornitore per iscritto e senza modifiche di contenuto. Se una conferma d'ordine del fornitore differisce dai contenuti dell'ordine, il contratto non si conclude, salvo che l'ordine non costituisca accettazione senza modifiche di contenuto di un'offerta vincolante del fornitore. L'accettazione dell'ordine da parte del fornitore deve contenere il numero d'ordine e le altre informazioni relative.

4. Disegni, modelli, documenti e altri materiali ausiliari

4.1 Tutti i disegni, modelli, campioni, utensili e altri materiali ausiliari messi a disposizione dal committente al fornitore restano di proprietà del committente. Devono essere presi in considerazione i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale nei confronti di tali materiali.

4.2 Il fornitore non ha diritto di mettere a disposizione di terzi per visione o utilizzo i materiali ausiliari di cui al punto 4.1 senza il preventivo consenso scritto del committente. Essi rimangono di proprietà del relativo titolare dei diritti e devono essere restituiti su richiesta del committente. In particolare, il fornitore deve rispettare i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale di cui il committente è titolare.

4.3 Il fornitore deve conservare correttamente i materiali ausiliari messi a disposizione dal committente e assicurarli adeguatamente da danni dovuti ad es. a incendio, acqua, furto e sabotaggio. Al termine del rapporto contrattuale di collaborazione devono essere immediatamente restituiti su richiesta del committente.

4.4 L'approvazione di calcoli, disegni e altri documenti del fornitore da parte del committente non solleva il fornitore dalla propria responsabilità in caso di inadempimento delle proprie obbligazioni e violazioni di legge.

5. Controllo dell'avanzamento dei lavori

Nella misura in cui il fornitore è stato incaricato della produzione di pezzi individuali, il committente ha diritto, durante i normali orari di lavoro e previo preventivo avviso di verificare per mezzo di propri rappresentanti lo stato di realizzazione. In questi casi, il committente ha diritto di controllare l'adempimento del contratto da parte del fornitore.

6. Subfornitori

Il fornitore ha diritto di servirsi di terzi per l'esecuzione delle prestazioni dovute solo con il preventivo consenso scritto del committente. Il fornitore può sostituire i subfornitori approvati dal committente solo con altri subfornitori approvati dal committente.

7. Termini, scadenza, penale contrattuale

7.1 Il fornitore deve rispettare i termini e le scadenze concordate. Per le forniture fa fede l'arrivo della merce senza vizi al luogo di destinazione, per i servizi il loro completamento al luogo di esecuzione. Se, per forniture o prestazioni di servizio, è stato concordato oppure è previsto per legge un collaudo da parte del committente, fa fede la dichiarazione di collaudo rilasciata dal committente a seguito dell'esito positivo del collaudo stesso.

7.2 Forniture e prestazioni anticipate devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal committente.

7.3 Se il fornitore riconosce di non essere in grado di rispettare termini e le scadenze concordati, deve immediatamente informare il committente indicando i motivi e la durata presumibile del ritardo. Sono fatti salvi i diritti spettanti al committente in caso di adempimento ritardato.

7.4 In caso di adempimento ritardato del fornitore, il committente ha diritto di pretendere una penale pari dal 0,2% fino a un massimo del 5% dell'importo complessivo netto dell'ordine. Nel caso sia dovuta una penale, il committente ha diritto di pretendere il pagamento fino al saldo della fattura finale, anche se la riserva di penale contrattuale non è stata dichiarata al momento dell'accettazione/collaudo della ritardata fornitura o prestazione. È fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali danni maggiori o costi sostenuti invano nonché il diritto di recesso nei casi in cui sussistano i requisiti previsti dalla legge.

8. Forniture parziali, in eccesso o in difetto

8.1 Forniture o prestazioni parziali devono essere preventivamente autorizzate dal relativo committente. Ciò non può costituire motivo di anticipazione delle scadenze di pagamento. Le spese di viaggio e trasporto aggiuntive sono a carico del fornitore.

8.2 Il committente si riserva il diritto di accettare forniture in eccesso o in difetto. Il committente ha diritto di rifiutare forniture in eccesso non preventivamente concordate oppure rispedirle al fornitore a carico e a rischio di questi o conservarle a magazzino.

9. Regole di comportamento per ditte esterne

Per le prestazioni da eseguire presso il committente, il fornitore deve assicurare che le persone incaricate rispettino il regolamento aziendale e le disposizioni di sicurezza che gli verranno preventivamente messi a disposizione.

10. Prezzi, condizioni di fornitura e pagamento, spedizione

10.1 I prezzi concordati sono vincolanti. I prezzi si intendono al netto dell'IVA prevista per legge.

10.2 Le forniture avvengono "DDP luogo di destinazione convenuto, Incoterms® 2010" salvo che non sia stato convenuto o sia previsto per legge il collaudo.

10.3 Il pagamento avviene mediante bonifico bancario entro 21 giorni di calendario con uno sconto del 3% oppure al netto entro 90 giorni. Le scadenze di pagamento e di sconto, incluse quelle concordate in deroga alla frase precedente, decorrono dalla data di ricevimento della relativa fattura, ma non prima della fornitura completa e senza vizi o del completamento della prestazione dovuta ovvero del collaudo, nei casi in cui sia stato concordato o sia previsto per legge.

10.4 Il luogo di adempimento del pagamento è la relativa sede legale del committente.

10.5 La spedizione della fornitura deve avvenire, con rischio a carico del fornitore, al luogo di destinazione franco trasporto, imballaggio e commissioni. Qualora siano previste altre condizioni di fornitura e le spese e il rischio del trasporto siano a carico del committente, il committente è assicurato in proprio.

10.6 Salvo sussistano accordi specifici, le forniture devono essere imballate in maniera idonea in considerazione delle disposizioni applicabili in funzione della tipologia di imballaggio e di sicurezza durante il trasporto.

11. Diritti di compensazione e ritenzione, cessione

11.1 Al committente spettano integralmente tutti i diritti di compensazione e ritenzione previsti per legge.

11.2 Senza il preventivo consenso scritto del committente, il fornitore non ha diritto di cedere a terzi le obbligazioni nei confronti del committente né di incaricare terzi della loro riscossione, salvo che le obbligazioni non siano incontestate, riconosciute o stabilite a seguito di giudizio definitivo.

12. Trasferimento del rischio, contestazione di vizi

12.1 Il rischio relativo alle forniture passa al committente quando queste giungono al luogo di destinazione concordato. In caso di forniture con obbligo di montaggio o altri obblighi contrattuali del fornitore per le quali è stato concordato o è previsto per legge il collaudo, il rischio si trasferisce al committente al termine del collaudo formale.

12.2 Nella misura in cui sia applicabile l'obbligo di controllo e contestazione del buon commerciante ai sensi dell'art. 377 del codice di diritto commerciale tedesco, gli obblighi a carico del committente sono limitati al controllo della quantità e identità della fornitura, dei danni di trasporto o all'imballaggio e controlli a campione delle caratteristiche qualitative essenziali della merce.

12.3 In caso sia applicabile alla fornitura l'obbligo di controllo e contestazione del buon commerciante, il committente contesterà i vizi esternamente riconoscibili entro 10 giorni lavorativi dalla consegna e gli altri vizi immediatamente dopo la loro scoperta.

12.4 Se è stato concordato il collaudo, il controllo dei vizi avviene contestualmente al collaudo stesso.

13. Vizi giuridici e materiali, prescrizione in caso di contestazione di vizi

13.1 Il fornitore è obbligato a fornire merci e servizi esenti da vizi. Le merci e i servizi devono essere conformi allo stato attuale della tecnica, alle vigenti disposizioni tecniche, di sicurezza e salute delle autorità competenti e delle associazioni di categoria e delle disposizioni applicabili in materia ambientale. Macchine, attrezzature e impianti devono recare il marchio CE. I certificati di origine concordati devono essere allegati alla fornitura e indicare il luogo di origine concordato.

13.2 Qualora il fornitore abbia riserve sul tipo di esecuzione concordato, deve comunicarlo immediatamente per iscritto al committente.

13.3 In caso di non conformità delle caratteristiche qualitative o di garanzie concordate, spettano al committente i diritti previsti per legge in caso di vizio. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti di garanzia eccedenti quelli previsti per legge. Per tutte le misure a carico del fornitore e alle relative spese, l'adempimento successivo si riferisce al luogo di adempimento del contratto.

13.4 In caso di vizi, il committente ha diritto a esercitare senza limitazioni tutti i diritti che gli spettano per legge. Il committente ha diritto di pretendere dal fornitore l'adempimento successivo a propria scelta mediante riparazione, fornitura in sostituzione o nuova produzione nonché il risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni di legge.

13.5 In caso di vizio, l'adempimento successivo si considera fallito qualora non avvenga entro un termine ragionevole posto al fornitore ovvero, nei casi in cui un termine non sia necessario, il committente può, se sussistono le condizioni previste per legge, dichiarare il proprio recesso, e pretendere o ridurre il risarcimento dei danni, il risarcimento dei danni in luogo della prestazione oppure il risarcimento dei costi sostenuti invano.

13.6 Se il fornitore non effettua l'adempimento successivo entro un termine ragionevole posto al fornitore senza aver diritto di rifiutare l'adempimento, il committente, in caso sussista il rischio di danno maggiore e nel caso in cui il fornitore non sia stato raggiungibile, ha facoltà di rimediare ai vizi in proprio o per mezzo di terzi a spese del fornitore. In questi casi non decade l'obbligo a carico del fornitore di rimediare ai vizi.

13.7 Il committente mantiene le forniture contestate a disposizione per il controllo da parte del fornitore.

13.8 Il termine di prescrizione dei diritti spettanti al committente nei confronti del fornitore per vizi materiali è pari a 24 mesi dalla fornitura. Sono esclusi da questa disposizione aggregati, macchine e impianti, per i quali il termine di prescrizione decorre al momento del collaudo presso il committente, se questo è previsto per legge o è stato concordato. Per diritti spettanti al committente per vizi giuridici, il termine di prescrizione è pari a 48 mesi, salvo che la legge non preveda un termine più lungo.

14. Altre responsabilità, diritti di proprietà intellettuale di terzi, assicurazione

14.1 La responsabilità del fornitore per cause diverse da quelle indicate ai punti 13. e 7 è determinata dalle disposizioni di legge. Il fornitore manleva il committente anche da tutte le rivendicazioni derivanti da responsabilità da prodotto extracontrattuale, se queste sono riconducibili a difetti della fornitura e/o del servizio prestato la cui causa si trovi nel suo ambito organizzativo o di sua competenza. Se il committente è costretto a un richiamo per legge o per disposizione delle autorità competenti, il fornitore deve risarcire il committente di tutte le spese sostenute nei

casi in cui il richiamo sia stato causato da una violazione colposa dei suoi doveri da parte del fornitore. È fatto salvo il diritto del committente di far valere un proprio danno nei confronti del fornitore. Il committente informerà il fornitore sulle misure intraprese entro un tempo ragionevole concedendogli la possibilità di esprimere un parere tecnico in merito.

14.2 Il fornitore deve assicurare che l'utilizzo conforme al contratto di forniture e servizi da parte del committente non comporti la violazione di diritti d'autore, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il fornitore si obbliga a manlevare il committente da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi relativa alla violazione di diritti d'autore o di proprietà intellettuale in caso di utilizzo conforme al contratto e ad assumere tutte le spese sostenute dal committente per far valere i propri diritti nei casi in cui le rivendicazioni di terzi si basino su comportamento colposo del fornitore.

14.3 Il fornitore deve assicurare un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi da responsabilità nei confronti di terzi derivanti dai contratti stipulati con il committente. Su richiesta del committente, il fornitore dimostrerà la propria copertura assicurativa e la relativa somma assicurata riferita a singoli danni mediante una conferma scritta da parte della compagnia di assicurazione.

15. Ambiente

Il fornitore deve aver cura che la produzione, la conservazione e la fornitura avvengano in maniera possibilmente ecologica. Il fornitore viene invitato a consultare e sostenere la politica per l'ambiente e l'energia (ISO 14001) del Gruppo EMAG.

16. Proprietà, rispetto del diritto d'autore e dei diritti di proprietà intellettuale sui documenti messi a disposizione

16.1 Il committente si oppone a tutte le disposizioni e dichiarazioni in materia di riserva della proprietà del fornitore che eccedono la semplice riserva della proprietà. Queste devono essere preventivamente approvate per iscritto dal committente per i singoli casi. Qualora subfornitori del fornitore facciano valere diritti di proprietà, comproprietà, pegno o misure di esecuzione forzata, il committente si rivarrà nei confronti del fornitore per i danni che ne derivano.

16.2 La lavorazione e la trasformazione dei materiali forniti dal fornitore avviene per conto del committente e il committente diviene proprietario della cosa nuova o trasformata. Se con la lavorazione avviene un'unione o commistione con altre cose del fornitore che dà luogo a un rapporto di comproprietà, il fornitore deve conservare la nuova cosa per il committente con la diligenza del buon commerciante.

17. Riservatezza, protezione dei dati, sicurezza informatica 1

17.1 Il fornitore è tenuto a trattare con riservatezza le informazioni ottenute nell'ambito della collaborazione contrattuale con il committente, in particolare quelle relative a questioni aziendali interne e al know-how o ai progetti commerciali del committente, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano state acquisite durante la collaborazione o siano contenute in documenti. Il fornitore può rendere accessibili tali informazioni a terzi solo se ciò è indispensabile per la prestazione di servizi contrattuali dovuti nei confronti del committente. Questo si applica anche a pezzi che il fornitore produce secondo le indicazioni del committente o con la collaborazione del committente. Anche i collaboratori e i subfornitori impiegati dal fornitore e approvati dal committente sono tenuti ad adempiere all'obbligo di riservatezza.

17.2 Il fornitore è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati in merito ai dati che gli sono stati trasmessi in ambito contrattuale. Il committente ha il diritto di memorizzare i dati che gli sono stati messi a disposizione dal fornitore allo scopo di adempiere al rapporto contrattuale e di elaborarli nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati, nella misura in cui ciò sia necessario per gli scopi contrattuali.

17.3 Il fornitore rispetterà i principi di corretto trattamento dei dati durante la fornitura dei servizi. Essi comprendono ad esempio il rispetto di disposizioni di legge in materia di protezione dei dati nonché tutte le precauzioni e misure previste dallo stato dell'arte attualmente riconosciuto.

17.4 Il fornitore adotta misure tecniche e organizzative adeguate, necessarie per garantire un elevato livello di sicurezza informatica in relazione ai servizi e ai sistemi informatici utilizzati dal fornitore per la loro fornitura. Il fornitore garantisce il rispetto degli standard minimi previsti dalla norma ISO/IEC 27001:2022 (o, in caso di pubblicazione di una versione successiva, dalla versione successiva) o di un altro standard di sicurezza di livello simile, come ad esempio la protezione di base IT dell'BSI (Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica) nella versione attualmente in vigore. Su richiesta del committente, il fornitore illustrerà in dettaglio le misure adottate e metterà a disposizione i relativi concetti, certificati e rapporti di prova..

18. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile

18.1 Il luogo di adempimento delle forniture è il luogo di destinazione, per i servizi il luogo del collaudo.

18.2 Il luogo di adempimento dei pagamenti è la sede legale del committente.

18.3 Il foro competente è il tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale del committente. Il committente ha diritto di agire nei confronti del fornitore a propria discrezione anche presso il tribunale competente per la sede del fornitore stesso.

18.4 Si applica la legge tedesca con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili.

(Diritto di compravendita internazionale (convenzione ONU); CISG)

Ultimo aggiornamento:
gennaio 2020